



COMUNE DI SACROFANO

PROVINCIA DI ROMA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE

N° 12 del 30/07/2015

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONE IMU ANNO 2015.

L'anno **2015**, addì **trenta** del mese di **luglio** alle ore **10:35** e seguenti, nella Sala delle Adunanze Consiliari della sede comunale in Largo Biagio Placidi 1, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla Legge, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali, in seduta pubblica straordinaria di seconda convocazione.

All'appello risultano:

Cognome e Nome	Carica	Presente (P) Assente (A)
LO TURCO MASSIMO	PRESIDENTE DEL CONSIGLIO	P
LUZZI TOMMASO	SINDACO	P
SERATA CONCETTA	CONSIGLIERE	A
NANNI NICOLA	CONSIGLIERE	P
SASSI GIOCONDA	CONSIGLIERE	P
FELICI ISABELLA	CONSIGLIERE	A
SCOLAMACCHIA DAMIANO	VICE PRESIDENTE	P
MENEGON MAURIZIO	CONSIGLIERE	P
BARONE GIAN LUIGI	CONSIGLIERE	P
FELICI FRANCO	CONSIGLIERE	A
ANTONACCI SEBASTIANO	VICE PRESIDENTE	A

Presenti : 7 Assenti: 4

Assiste IL SEGRETARIO COMUNALE **Dott. Mario Russo** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO **MASSIMO LOTURCO** dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONE IMU ANNO 2015.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerato che l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) istituisce l'imposta unica comunale (IUC) precisando che:

«Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore»;

Vista la disciplina inerente la disciplina della suddetta imposta (commi da 639 a 714 del succitato art. 1, legge 147/2013);

Visto l'art. 13, commi da 6 a 10, del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in ordine all'applicazione dell'IMU;

PRECISATO che:

- l'articolo 13, comma 13, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito con la legge n. 214/2011), e modificato dal Decreto-Legge 2 marzo 2012, n. 16 convertito con modificazioni dalla Legge di conversione 26 aprile 2012, n. 44, stabilisce la vigenza delle disposizioni di cui all'articolo 14, comma 6, del decreto legislativo n. 23/2011, **conferma la potestà regolamentare** in materia di entrate degli enti locali di cui all' articolo 52 del decreto legislativo n. 446/1997 anche per l'IMU;

- l'art. 52 del decreto legislativo n. 446/1997, stabilisce che le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

DATO ATTO che ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n.

504/1992, come rettificato dall'articolo unico, comma 156, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007), compete al Consiglio Comunale la determinazione delle tariffe d'imposta;

VISTO l'articolo 13, comma 6, del decreto legge n. 201/2011 convertito con la legge n. 214/2011, secondo cui i Comuni possono:

· modificare **l'aliquota di base** dell'imposta, pari al 0,76 per cento, sino a 0,3 punti percentuali in aumento o in diminuzione (comma 6),

· modificare l'aliquota ridotta dell'imposta per l'**abitazione principale** e per le relative pertinenze, pari al 0,4 per cento, sino a 0,2 punti percentuali in aumento o in diminuzione (comma 7), esclusivamente per gli immobili rientranti delle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

· modificare, a seguito dell'art. 1 comma 708 della Legge n. 147/2013, la sola aliquota ridotta dell'imposta per i **fabbricati rurali ad uso non strumentale** di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, pari allo 0,2 per cento, riducendola fino allo 0,1 per cento (comma 8),

ATTESO che il **versamento** dell'imposta, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è effettuato secondo le disposizioni di cui

all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate ;

Visti anche:

- il D.M. del 28 novembre 2014 che ha definito i nuovi criteri ed ambiti territoriali che ridefiniscono l'esenzione dall'IMU per l'anno d'imposta 2014 per i terreni agricoli siti nei comuni del territorio nazionale;

- il D.L. 24 gennaio 2015, n. 4 recante "Misure urgenti in materia di esenzione IMU" che ha ridefinito i criteri per l'esenzione dall'IMU per l'anno d'imposta 2014 e 2015 per i terreni agricoli siti nei comuni del territorio nazionale precedentemente determinati con il D.M. 28 novembre 2014;

Visto il D.L. 24 gennaio 2015 n. 4 e sulla base dell'"Elenco dei Comuni Italiani" pubblicato sul sito internet dell'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT), che tiene conto sia dell'altezza indicata nella colonna "Altitudine del centro (metri)", sia della definizione contenuta nella colonna "Comune montano";

Considerato che nell'elenco Istat di cui sopra, l'altitudine del centro per il Comune di Sacrofano è di 260 metri e visto che il territorio è definito "NM - Non Montano" alla luce di quanto sopra, i terreni ricadenti nel territorio comunale non godono più dell'esenzione IMU dall'anno 2014 e pertanto sono soggetti al pagamento dell'IMU; PRESO ATTO che a norma dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge n. 201/2011 a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446/1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

VALUTATA la proposta utilizzata nella bozza di schema di Bilancio di previsione 2015, formulata in base alle esigenze di bilancio ed in relazione ai programmi amministrativi e alla quantità e qualità dei servizi da garantire, in merito concernente la conferma per l'anno 2015 delle aliquote, detrazioni e parametri dell'imposta in questione vigenti nell'anno 2012, ivi inclusa i parametri di valore delle aree fabbricabili fissati con la Deliberazione di C.C. n. 12/2011;

PRESO atto che la Giunta Comunale, con Deliberazione n. 61 del 17.7.2015 ha proposto i seguenti parametri d'aliquota **per l'anno 2015**:

- **aliquota ordinaria finale pari al 9,3‰**, per i terreni, le aree edificabili e gli immobili diversi da fabbricati dati in uso o comodato d'uso gratuito a parenti entro il primo grado; (aliquota massima IMU 10,6‰ - aliquota TASI applicata pari a 1,3‰ - somma IMU + TASI non superiore all'aliquota massima IMU del 10,6 per mille);

- **aliquota pari al 7,6‰, per i soli fabbricati dati in uso o comodato d'uso gratuito a parenti entro il primo grado**; (aliquota massima IMU 10,6‰ - aliquota TASI applicabile pari a 1,3‰ - somma IMU + TASI non superiore all'aliquota massima IMU del 10,6 per mille);

- **aliquota pari al 3,5 ‰ per abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze**; (aliquota massima IMU 6‰ - aliquota TASI applicabile pari a 2,5‰ - somma IMU + TASI non superiore all'aliquota massima IMU del 6 per mille);

- **detrazione per abitazione principale fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00, per abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.**

- **aliquota pari al 2‰ per i fabbricati rurali** (con esenzione di quelli rientranti nella tipologia strumentale ex art. 1 comma 708 della Legge n. 147/2013);
- **Conferma per l'anno 2015 dei parametri economici valori aree fabbricabili approvati con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 29.03.2011, a norma dell'articolo 52 e 59, comma 1, lettera g), del decreto legislativo n. 446/1997;**

Visto l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;

Visti:

- l'art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 il quale stabilisce che gli enti locali, deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo. Il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
 - Il Decreto del Ministero dell'interno 13.05.2015 che proroga al 30.07.2015 il termine per l'adozione del bilancio di previsione;
- Che si reputa opportuno e necessario procedere all'approvazione delle citate aliquote e detrazioni per l'anno 2015;

Il Consigliere G. Sassi (Assessore al Bilancio e ai Tributi) dà lettura del proprio intervento allegato, facendo presente che l'intervento stesso ha valenza generale, cioè riferibile a tutta la politica tributaria del Comune e quindi chiede che copia venga allegata a tutte le deliberazioni odierne relative ai tributi comunali;

Visto il parere favorevole del Responsabile del Servizio Tributi, ex art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000, espresso ai fini della regolarità tecnica, nonché il parere del Responsabile del Servizio Finanziario, ex art. 49 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, espresso ai fini della regolarità finanziaria;

Con la seguente votazione : presenti e votanti 7 voti favorevoli n.6 voti contrari n. 1 (Barone)

DELIBERA

- 1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.
- 2) Di procedere all'approvazione dei parametri d'imposta per l'anno 2015, disponendo l'approvazione delle seguenti aliquote e detrazioni IMU :
 - **aliquota ordinaria finale pari al 9,3‰**, per i terreni, le aree edificabili e gli immobili diversi da fabbricati dati in uso o comodato d'uso gratuito a parenti entro il primo grado; (aliquota massima IMU 10,6‰ – aliquota TASI applicabile pari a 1,3‰ - somma IMU + TASI non superiore all'aliquota massima IMU del 10,6 per mille);
 - **aliquota pari al 7,6‰, per i soli fabbricati dati in uso o comodato d'uso gratuito a parenti entro il primo grado;** (aliquota massima IMU 10,6‰ –

aliquota TASI applicabile pari a 1,3‰ - somma IMU + TASI non superiore all'aliquota massima IMU del 10,6 per mille);

- **aliquota pari al 3,5‰ per abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze;** (aliquota massima IMU 6‰ – aliquota TASI applicabile pari a 2,5‰ - somma IMU + TASI non superiore all'aliquota massima IMU del 6 per mille);

- **detrazione per abitazione principale fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00, per abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.**

- **aliquota pari al 2‰ per i fabbricati rurali** (con esenzione di quelli rientranti nella tipologia strumentale ex art. 1 comma 708 della Legge n. 147/2013);

- **Conferma per l'anno 2015 dei parametri economici valori aree fabbricabili approvati con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 29.03.2011, a norma dell'articolo 52 e 59, comma 1, lettera g), del decreto legislativo n. 446/1997;**

3) Di dare atto che nella determinazione dell'aliquota e delle detrazioni si è tenuto conto delle esigenze di equilibrio economico finanziario del bilancio annuale di previsione del Comune e che i provvedimenti sopra disposti rispettano tale equilibrio.

4) Di demandare al Responsabile competente l'invio della deliberazione tariffaria, relativa all'Imposta Municipale Propria, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione nonché gli adempimenti previsti dall'art. 8 comma 2 del Decreto Legge n. 102 del 31.08.2013, convertito in Legge n. 124 del 28.10.2013;

5) Dare alla presente, con separata votazione voti favorevoli n.6 voti contrari n. 1 (Barone), eseguibilità immediata, ex art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
MASSIMO LOTURCO

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Mario Russo

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data , numero per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1 della legge 18 giugno 2009, n° 69).

IL MESSO COMUNALE

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 30/07/2015, perchè dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Mario Russo

Il SEGRETARIO COMUNALE, visti gli atti

ATTESTA

I) Che la presente deliberazione:

II)

° E' stata pubblicata per 15 giorni dal

° Costituisce conferma della deliberazione di Giunta Comunale n. ____ del ____ ai sensi dell'art. 127 c.2 D. lgs 267/2000

°

Sacrofano, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Mario Russo

